



## Provincia di Venezia

### AMBIENTE

Determinazione N. 2955 / 2012

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA BRENTA DEMOLIZIONI S.U. RELATIVO ALL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI MEDIANTE FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA DA REALIZZARSI IN COMUNE DI VENEZIA, IN VIA DELLE INDUSTRIE 52 MARGHERA.**

#### Il dirigente

Visto il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Visto che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1539 del 27.09.2011, la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Constatato dunque che le province sono delegate all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art.20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per la tipologia progettuale di cui trattasi, individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera zb).

Vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione.

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 52060 del 11/06/2012 con cui la ditta Brenta Demolizioni SU, con sede legale in Villa del Conte, via Venezia 10/5, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di attività di recupero rifiuti inerti (R13) mediante frantumazione e vagliatura (R5).

Accertato che con la medesima nota sopracitata la ditta Brenta Demolizioni SU ha comunicato la data di pubblicazione sul BUR del Veneto e all'albo Pretorio del Comune di Venezia dell'avviso del deposito del progetto fissata nel giorno 15.06.2012.

Considerato che in data 04.07.2012 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento.

Vista la nota, acquisita agli atti con protocollo n. 63596 del 12.07.2012, con cui la società Brenta Demolizioni s.r.l. ha presentato delle integrazioni in merito alla rete di raccolta delle acque dell'impianto.

Considerato che con nota prot. n. 66950 del 23.07.2012 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 76300 del 23.08.2012.

Evidenziato che con nota acquisita agli atti con prot. n° 71738 del 06.08.2012 sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 da parte del comune di Venezia trasmesse alla ditta con nota protocollo n. 86923 del 28.09.2012

Evidenziato che la Commissione V.I.A. provinciale ha svolto un'istruttoria in merito all'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni fornite dalla Ditta riportate nel parere allegato al presente provvedimento.

Ritenuta la documentazione fornita a seguito delle integrazioni sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte della Commissione VIA.

Evidenziato che la Commissione VIA provinciale nella seduta del 19.09.2012 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 86923 del 28.09.2012.

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione.

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”.

Vista la D.G.R.V. del 10 ottobre 2006 n. 3173 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”.

Visto l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997.

Considerato che nell’ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente l’asseverazione, di non incidenza ambientale relativa all’intervento in parola.

Vista la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, mediante la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano la Provincia verso l’esterno nonché adottano gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale.

Viste le vigenti norme in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

1. Di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica prot. 52060 del 11/06/2012 e successivamente integrata e relativo all’attività di recupero rifiuti inerti mediante frantumazione e vagliatura con le seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 86923 del 28.09.2012 che fa parte integrante della presente determinazione.
2. L’esclusione dalla procedura di V.I.A. è subordinata all’adempimento da parte della ditta delle prescrizioni di seguito riportate:
  - a. Dovrà essere verificato in condizioni di lavorazione a pieno regime, con una campagna di misure, il rispetto dei limiti di emissione acustica come da normativa vigente e indicati dalla zonizzazione acustica comunale. Nel caso di superamento dei limiti dovranno essere adottate idonee misure di contenimento.
  - b. La realizzazione del progetto non dovrà precludere gli eventuali interventi di bonifica.
3. Di non assoggettare a valutazione d’incidenza appropriata il progetto in parola relativo all’attività di recupero rifiuti inerti mediante frantumazione e vagliatura, acquisito agli atti con protocollo n. 52060 del 11/06/2012.
4. Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite comporterà l’applicazione delle sanzioni ivi previste.
5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Brenta Demolizioni SU e trasmesso per conoscenza al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, sarà reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall’art. 20 comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo: [www.politicheambientali.provincia.venezia.it](http://www.politicheambientali.provincia.venezia.it).

**IL DIRIGENTE**  
f.to MASSIMO GATTOLIN

